

ALLEGATO A

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL GARANTE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

INDICE

- Art. 1 – Istituzione del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
- Art. 2 – Nomina, durata, incompatibilità.
- Art. 3 – Compiti del Garante.
- Art. 4 – Poteri del Garante.
- Art. 5 – Forma di tutela.
- Art. 6 – Struttura e personale.
- Art. 7 – Rapporti con gli organi comunali.
- Art. 8 – Istituzione della giornata dei diritti dell'infanzia.
- Art. 9 – Privacy.

Articolo 1 Istituzione del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. Nell'ambito del Comune di Ardea è istituito “il garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza”, di seguito denominato “Garante”, con i compiti previsti dal presente regolamento, formulati sulla base delle funzioni previste dalla legge 12.07.2011 n.112, istitutiva del Garante Nazionale.
2. Il Garante è un organo monocratico, svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Articolo 2 Nomina, durata, incompatibilità

1. Il Garante è nominato con voto favorevole dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Comunale.
2. Il Garante è scelto, previo avviso pubblico, tra le persone che dispongono di particolare competenze nel settore della tutela dei diritti dei minori o dell'infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell'intervento sulla devianza minorile o che abbiano ricoperto incarichi istituzionali e sociali di particolare importanza negli stessi settori.
3. Costituiscono titoli essenziali per la nomina i seguenti:
 - a) laurea in giurisprudenza, in lettere, in filosofia, in pedagogia, in psicologia, in sociologia o equipollenti;
 - b) competenza giuridico-amministrativa in materia minorile;
 - c) competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani nonché della tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori
4. Il garante resta in carica tre anni e opera in regime di *prorogatio*, secondo quanto disposto dalle norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile una sola volta.
5. Il ruolo di Garante è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria;
6. Non possono rivestire il ruolo di Garante il coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini al terzo grado di amministratori comunali.
7. Se successivamente alla nomina è accertata una delle cause di incompatibilità, di cui i commi precedenti, il Sindaco invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio Comunale per la relativa sostituzione.
8. Il Consiglio Comunale può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.
9. L'incarico di Garante è svolto a titolo gratuito e non ha diritto ad alcuna indennità.

Articolo 3 Compiti del Garante

1. Il Garante vigila, con la collaborazione degli operatori preposti, sulla applicazione su tutto il territorio cittadino della Convenzione ONU del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176, nonché alla Carta Europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003 n. 77;

- a) promuove, in accordo con gli enti e le istituzioni che se ne occupano, iniziative per la diffusione di una cultura per l'infanzia e per l'adolescenza, finalizzata al riconoscimento delle fasce di età minorili come soggetti titolari di diritti;
- b) promuove, in accordo con l'Amministrazione Comunale, e con tutti gli altri soggetti competenti, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per l'infanzia istituita dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451;
- c) vigila sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica e/o religiosa;
- d) promuove iniziative per la prevenzione e la protezione dai rischi di espianto di organi, di mutilazione genitale femminile (MGF), di abuso sessuale e di sfruttamento pornografico;
- e) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali della magistratura minorile;
- f) vigila sui fenomeni dell'evasione e dell'elusione dell'obbligo scolastico e del lavoro minorile, in collaborazione con gli enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale;
- g) monitora sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, segnalando agli Organi competenti gli opportuni interventi;
- h) promuove, in collaborazione con gli Enti locali, altri Enti, il privato sociale e le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza atte a rimuovere situazioni di pregiudizio, con particolare riferimento alla prevenzione di abusi e di maltrattamenti, del lavoro minorile e della dispersione scolastica;
- i) promuove, in collaborazione con le Istituzioni e i servizi competenti, la cultura e la pratica dell'affidamento familiare;
- j) segnala alle Amministrazioni pubbliche competenti i fattori di rischio o di danni per i minori derivanti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico sanitario;
- k) esprime parere, non vincolante, alla Giunta ed al Consiglio Comunale sulle delibere in materia di interventi a favore dell'infanzia;
- l) verifica le condizioni dei minori stranieri non accompagnati e gli interventi attuati in loro favore;
- m) promuove e collabora alla realizzazione di servizi d'informazione destinati all'infanzia all'adolescenza;
- n) orienta gli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta Comunale lo svolgimento di attività formative, seminari e ricerche;
- o) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
- p) promuove e sostiene la nascita di tutori volontari;
- q) monitora e verifica l'efficacia di azioni e programmi adottati dai settori competenti per le politiche socio- educative nonché, in via preventiva, circa l'impatto sui minori di nuovi interventi amministrativi anche in settori differenti da quelli direttamente rivolti all'infanzia e all'adolescenza;
- r) avvia le attività necessarie alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, accordi e la costituzione di reti tra pubblico, privato sociale e cittadini utili a migliorare le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza;
- s) avvia e sostiene percorsi atti a stabilire "patti tra generazioni", utili per l'attivazione di una pratica di progettazione partecipata;
- t) collabora con il Garante nazionale e regionale.

2. In generale il Garante ispira la propria azione al rispetto di quattro principi fondamentali:

1 Il Garante è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003 n° 196 e ss.mm.e ii.e del GDPR 2016/679.

Ardea 10 Gennaio 2019

